

N. R.G. 31520/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **31520/2019** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 30/3/2022 e promosso da:

PELLECCHIA STEFANIA, (C.F. PLL SFN 70D48 L219R), nata a Torino l'8/4/1970 e residente in Sacrofano (RM), Via Monte Caminetto n. 37

SORBARA GALVEZ SIMONE, (C.F. SRB SMN 76E22 H501H), nato a Roma il 22/5/1976 e residente in Santa Marinella (RM), Via delle Azalee n. 21

rappresentati difesi, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Sibilla, (C.F. SBL FNC 70P02 L049C), elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Postumia n. 1

ATTRICE

contro

HERBALIFE ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa n. 819, C.F. e P. IVA n. 04366341008, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Fusillo, (C.F. FSLMTT58E07A669N), Livia Saporito, (C.F. SPRLVI77T45D086Q) e Andrea Core, (C.F. CRONDR90S21G438M), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, ivi giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di agenzia

CONCLUSIONI:



per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:

- Accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della risoluzione contrattuale effettuata da Herbalife;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di Herbalife, l'abuso di dipendenza economica e la violazione del dovere di correttezza e buona fede, nonché la responsabilità per essersi appropriata illecitamente della Rete di Vendita;
- Per l'effetto: i) condannare la società convenuta a corrispondere agli attori una somma, a titolo di risarcimento e/o indennità e/o corrispettivo, per il valore e/o l'avviamento della Rete di Vendita, non inferiore a 10 volte il compenso medio annuale, pari ad Euro 2.250.000,00 (oltre IVA), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; ii) condannare la società convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di risarcimento per i danni conseguenti alla illegittima perdita della Rete di Vendita ed alla conseguente impossibilità di incrementarla e sfruttarla nel tempo, secondo quanto verrà determinato in corso di causa o comunque secondo equità; iii) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subiti dagli attori in conseguenza della illegittima risoluzione, da determinarsi secondo giustizia e comunque in via equitativa.
- In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento – ex art. 4 Legge 173 del 2005 - di tutti i corrispettivi maturati a partire dalla data della illegittima risoluzione, maggiorati degli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231 del 2002;
- In subordine, condannare la società convenuta al pagamento – ex art. 4 Legge 173 del 2005 - di tutti i corrispettivi maturandi in relazione alla Rete di Vendita c.d. di downline e fino a quando essa sarà produttiva, il cui reddito è già stato illegittimamente attribuito da Herbalife ai successivi livelli di upline all'interno della struttura di vendita aziendale;
- In ulteriore subordine, condannare la Herbalife a indennizzare gli attori per l'arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., derivante dalla acquisizione gratuita della Rete di Vendita, secondo i criteri di valorizzazione sopra menzionati;
- Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”

per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via pregiudiziale e di rito: dichiarare l'incompetenza del tribunale in virtù di clausola compromissoria a favore della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma; In ogni caso: rigettare integralmente le domande svolte dagli Attori in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa; In via subordinata: ove fosse accertata l'illegittimità della risoluzione così come comunicata da Herbalife ivi inclusa l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento della stessa, ritenere comunque cessato il rapporto e condannare Herbalife al pagamento di un importo a titolo di preavviso in ogni caso non eccedente 30 giorni (da computarsi come media dei compensi percepiti dalla Sig.ra Pellecchia nel 2018). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8/5/2019 Stefania Pellecchia e Simone Sorbara Galvez convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la S.p.A. Herbalife Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una somma, a titolo di risarcimento, indennità o corrispettivo, per il valore e/o l'avviamento della Rete di Vendita, non inferiore a dieci volte il compenso medio annuale, pari ad € 2.250.000,00, oltre all'IVA, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima perdita della Rete di



Vendita ed alla conseguente impossibilità di incrementarla e sfruttarla nel tempo ed al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subiti dagli attori in conseguenza della illegittima risoluzione, da determinarsi secondo giustizia e comunque in via equitativa.

Gli attori chiedevano, inoltre, la condanna della controparte – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 173/2005 – al pagamento in proprio favore dei corrispettivi maturati a partire dalla data della illegittima risoluzione, maggiorati degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002.

Stefania Pellecchia e Simone Sorbara Galvez esponevano:

- di aver svolto professionalmente, in forma congiunta ed in maniera abituale, l’attività di incaricati alla vendita per conto della Herbalife Italia S.p.A. in virtù del contratto stipulato nel 2010, con cui era stato loro attribuito il codice interno di attività n. ID#25626915 – ITIS 1997;
- di aver organizzato una specifica struttura di vendita/acquisto da loro coordinata, funzionale alla commercializzazione dei prodotti Herbalife (la c.d. Rete), secondo le regole e le direttive stabilite dall’azienda e che, in ragione dei risultati ottenuti attraverso la Rete, era stata loro attribuita la qualifica interna di *Millionaire Team*;
- di aver maturato nel 2016 compensi per un ammontare di oltre € 240.000,00;
- che la convenuta, con comunicazione del 27/7/2018, imputando agli attori supposte violazioni contrattuali con riferimento alla *policy* aziendale, segnatamente violazioni ed inadempimenti del tutto generici ed inerenti all’art. 3.1.6 del detto documento mediante la induzione alla vendita di prodotti e servizi di altre aziende, senza alcuna specificazione, dissimulando l’intento di procedere al recesso *ad nutum*, aveva invocato la risoluzione contrattuale;
- che, all’esito della cessazione del predetto rapporto, la S.p.A. Herbalife aveva liquidato in loro favore le sole somme maturate fino al 27/7/2018 e aveva comunicato alla rete e a tutti i clienti/venditori di Herbalife S.p.A. l’avvenuta risoluzione, con grave nocumento per la reputazione e l’avviamento dei Signori Pellecchia e Sorbara Galvez.

Gli attori concludevano, quindi, come in epigrafe.

La S.p.A. Herbalife Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 13/9/2019, eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale previsto dall’art. 4 del contratto, che devolve ogni controversia alla competenza della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma.

La convenuta, in particolare, deduceva:



- che la Pellecchia era divenuta *membro Herbalife* il 18/2/2010, acquisendo lo *status* di incaricato alla vendita ex L. n. 173/2005, previa sottoscrizione del contratto che faceva espresso riferimento ad alcune regole e procedure cui tutti i membri Herbalife sono tenuti ad attenersi;
- che l'8/8/2011 la Pellecchia aveva sottoscritto, altresì, il TAB Team Agreement, uno speciale patto che le conferiva il diritto ad ulteriori bonus, a fronte del rispetto di specifiche regole;
- che il Galvez era divenuto membro Herbalife il 18/2/2010, l'aveva abbandonata il 24/7/2012, chiedendo di essere inserito, quale coniuge, nella posizione della Pellecchia a far tempo dal 12/10/2012, sicché da quel momento la Pellecchia era divenuta responsabile delle attività del Galvez.

Nel merito, in via subordinata, la convenuta riteneva pienamente legittima la risoluzione del contratto intimata alla controparte, da valere anche quale recesso, a causa dell'inadempienza di quest'ultima all'obbligo di astenersi dalla promozione di altre società MLM tra i membri della downline.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30/3/2022, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

La S.p.A. Herbalife Italia eccepisce *in primis* l'incompetenza del giudice ordinario per avere le parti devoluto in arbitrato le controversie relative al contratto su cui si controverte.

L'eccezione è fondata.

Herbalife Ltd. è una società operante al livello internazionale nel settore della vendita, della fornitura e della distribuzione di prodotti cosmetici, di cura della persona ed integratori alimentari di alta qualità attraverso le sue società controllate e, in particolare, in Italia essa opera attraverso la S.p.A. Herbalife.

La vendita dei prodotti viene svolta da Herbalife S.p.A. non attraverso punti di vendita a diretto contatto con il pubblico, bensì tramite una rete di incaricati alle vendite a domicilio e un minor numero di c.d. distributori "indipendenti", che acquistano i prodotti per poi rivenderli, in nome e per conto proprio, ai privati consumatori, facendosi carico di tutti i rischi e gli oneri connessi a tale attività commerciale.

Con particolare riferimento al caso di specie, Stefania Pellecchia è diventata membro Herbalife il 18/2/2010, acquisendo lo *status* di incaricato alla vendita ai sensi della legge n. 173/2005, con



contratto che faceva riferimento ad alcune regole a cui tutti i membri Herbalife sono tenuti ad attenersi (le c.d. Libro Guida e Regole di Condotta).

L'8/8/2011 la Pellecchia ha sottoscritto altresì il TAB Team Agreement, che le conferiva diritto a ulteriori bonus, a fronte del rispetto delle condizioni ivi previste.

Il Galvez è divenuto *membro Herbalife* il 18/2/2010, ma il 24/7/2012 ha abbandonato tale condizione e ha chiesto di essere inserito, quale coniuge, nella posizione della moglie Stefania Pellecchia a far tempo dal 12/10/2012, sicché, secondo le regole della S.p.A. Herbalife, da quel momento la Pellecchia è divenuta responsabile delle attività del coniuge.

Nel 2018 la S.p.A. Herbalife, sul presupposto che gli odierni attori avessero tentato di persuadere altri membri Herbalife ad aderire ad un'altra società di marketing multilivello, Jeunesse, in violazione delle specifiche pattuizioni contrattuali oltreché del Libro Guida e delle Regole di Condotta, il 27/7/2018 inviava loro una formale lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato.

Orbene, l'art. 4 del contratto stipulato dalla Pellecchia e la società convenuta regola in tal modo il contenzioso tra le parti:

“Herbalife e il sottoscritto (di seguito le Parti) convengono che tutte le pretese o le controversie derivanti dal o relative al presente contratto, che comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti e gli obblighi e i rapporti del sottoscritto nei confronti di Herbalife (e con le sue affiliate o rispettivi dirigenti e amministratori e dipendenti) e/o nei confronti di altri incaricati alla vendita e/o distributori (di seguito Controversia) dovranno essere risolti con le seguenti modalità:

- a) In primo luogo il sottoscritto tenterà di risolvere la Controversia mediante trattative condotte in buona fede;
- b) qualora tali trattative non abbiano esito positivo la Controversia dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri nominati secondo le norme di arbitrato internazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma, che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare integralmente e che disciplineranno lo svolgimento della procedura. L'arbitrato si svolgerà a Roma in lingua italiana e gli arbitri si pronunceranno sulla controversia ai sensi della normativa italiana. Per qualsiasi materia che, secondo la normativa applicabile, non può essere rimessa al collegio arbitrale saranno competenti in via esclusiva il Tribunale di Roma e ogni altro foro si intenderà espressamente escluso”.



L'art. 4 risulta, inoltre, specificamente approvato da Stefania Pellecchia unitamente ad altre clausole, richiamate con il numero e la materia disciplinata dalle clausole, con particolare riferimento all'art. 4 con la dicitura (arbitrato), sicché la volontà dell'attrice di approvare specificatamente la clausola arbitrale è stata inequivocabilmente espressa con cognizione di causa.

E' pertanto meritevole di accoglimento l'*exceptio compromissi* sollevata dalla convenuta, vertendosi in materia compromettibile in arbitri.

Non coglie nel segno, inoltre, l'eccezione di contrasto tra l'art. 4 e l'art. 7 delle condizioni generali del contratto stipulato il 7/2/2010 tra la Pellecchia e la società convenuta, poiché quest'ultima clausola prevede la competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma per le controversie relative al contratto nel caso in cui sia dichiarata la invalidità o l'inefficacia dell'art. 4, ipotesi che non si verifica nella fattispecie, non ricorrendo alcuna causa di invalidità della clausola compromissoria di cui sopra, né viene in rilievo una controversia in materia non compromettibile in arbitrato.

Ne consegue l'incompetenza del giudice ordinario per effetto della devoluzione della causa in arbitrato rituale, da pronunciarsi con sentenza, a norma dell'art. 819-ter c.p.c..

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 8/5/2019 da Stefania Pellecchia e Simone Sorbara Galvez avverso la S.p.A. Herbalife Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore, contrariis reiectis*:

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Roma per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 4 del contratto stipulato il 7/2/2010 tra Stefania Pellecchia e la S.p.A. Herbalife Italia;

CONDANNA Stefania Pellecchia e Simone Sorbara Galvez, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 22/6/2022.

Il Giudice
dr. Tommaso Martucci

